

RISOLUZIONE N. 292/E



Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso

Roma, 10 luglio 2008

OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Trattamento fiscale del canone versato da una società calcistica per l'affidamento dello stadio comunale.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972 e del DPR n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comune difa presente che è in corso di perfezionamento un atto pubblico avente ad oggetto la Convenzione relativa all'affidamento dello stadio comunale "ALFA " da parte del medesimo Comune all'Associazione Calcio GAMMA s.r.l. per il periodo 2006-2011.

Il Comune istante riferisce che con l'anzidetto atto:

- vengono affidati alla società calcistica, oltre al campo da gioco con gli spogliatoi, *“le strutture, accessori e pertinenze, impianti di ricezione agli*

spalti e posti riservati agli spettatori”, compatibilmente con l’utilizzo dello stesso da parte della società calcistica BETA S.p.A.;

- viene consentita alla società GAMMA la gestione della pubblicità in occasione degli incontri di calcio disputati dalla stessa società;
- viene previsto l’impegno, da parte del Comune, a fornire le utenze, con rimborso delle relative spese, e ad effettuare la manutenzione straordinaria del complesso sportivo, la manutenzione programmata degli impianti elettrici, la rilevazione incendi e la manutenzione antincendi e degli impianti elevatori.

L’ente interpellante fa altresì presente che, a fronte dell’utilizzo dello stadio comunale alle condizioni e con le modalità stabilite nella stessa Convenzione, la società calcistica GAMMA è tenuta a versare all’ente locale un canone annuo.

Ciò premesso, il Comunechiede di conoscere il trattamento tributario applicabile al canone sopra richiamato.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Comune diritiene che l’operazione oggetto del quesito concretizzi una prestazione di servizi complessa rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente, secondo il Comune di....., al contratto di rinnovo dell’affidamento dello stadio “ALFA” in favore della GAMMA s.r.l. deve applicarsi l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con atto n. 273 del 30 agosto 2006 il Comune di ha deliberato l'affidamento dello Stadio comunale "ALFA " alla società A.C GAMMA s.r.l. fino al 30 giugno 2011 al fine di "assicurare e permettere il regolare svolgimento del campionato di calcio in cui milita la squadra cittadina", approvando contestualmente il relativo schema di Convenzione.

L'oggetto della stessa Convenzione è, come risulta dall'art. 1 del predetto schema:

a) l'affidamento da parte del Comune di..... nei confronti della società calcistica GAMMA, per lo svolgimento degli incontri di calcio cui partecipi la prima squadra della medesima società, del campo da gioco e degli spogliatoi nonché delle strutture, degli accessori e delle pertinenze, degli impianti di ricezione agli spalti e ai posti riservati agli spettatori, della sala stampa e della palestra, compatibilmente con l'utilizzo per analoghi incontri dell'altra società affidataria BETA S.p.A.;

b) l'affidamento, da parte del medesimo ente locale, della gestione della pubblicità, cartellonistica, fonica e promozionale in genere, in occasione degli incontri di calcio precedentemente descritti.

Per quanto concerne l'affidamento del complesso sportivo, indicato sub a), l'articolo 8 dello schema di Convenzione individua le modalità di utilizzo dello stadio da parte dell'A.C GAMMA. disponendo che la manutenzione ordinaria dell'impianto di cui trattasi e quella straordinaria del rettangolo di gioco spettano alla medesima società "proporzionalmente con le ulteriori società concessionarie" (in particolare, nella misura di 1/2 con la società BETA).

La medesima disposizione stabilisce che le spese per le utenze, sostenute dal Comune interpellante e individuate in una misura forfetaria di acconto, cui segue un successivo conguaglio, vengono ripartite tra la GAMMA s.r.l. e l'ulteriore affidataria BETA s.p.a.

Ai sensi del medesimo articolo 8, la società affidataria GAMMA effettua inoltre, entro tre giorni dallo svolgimento delle partite, la pulizia del campo da

gioco, nonché degli spogliatoi, degli spalti, dei corridoi e delle scale di accesso e di tutti gli altri spazi affidati dal Comune di.....

Lo stesso articolo 8 prevede, infine, che la società affidataria GAMMA, al pari dell'altra società calcistica BETA, concorre nella misura di un terzo alla spesa sostenuta dal Comune diper l'acquisto dei tornelli di ingresso e delle relative macchine lettrici.

In merito alle obbligazioni assunte dal Comune di....., l'art. 10 della bozza di Convenzione prevede che detto ente è altresì tenuto - oltre a consentire l'utilizzo dell'impianto in argomento alle suddette condizioni - ad effettuare la manutenzione straordinaria dell'impianto di cui trattasi, *“la manutenzione programmata degli impianti elettrici, rilevazione incendi, TVCC e diffusione sonora”*, *“la manutenzione antincendi”* e *“la manutenzione impianti elevatori”*.

Lo stesso Comune effettua inoltre, ai sensi dell'art. 12 dello schema di Convenzione, sopralluoghi tramite tecnici comunali al fine di verificare l'esistenza e l'entità di *“ogni e qualsiasi danno o deterioramento comunque occorso agli immobili, impianti e attrezzature”* oggetto di affidamento.

In forza dell'art. 17 della bozza di Convenzione il Comune dipuò effettuare controlli periodici degli impianti di cui trattasi al fine di *“constatare lo stato di manutenzione dell'immobile nonché il suo utilizzo in conformità”* con la stessa Convenzione.

Per quanto riguarda la pubblicità cartellonistica, fonica e promozionale in genere, indicata sub b), l'art. 6 dello schema di Convenzione stabilisce che la stessa viene affidata (congiuntamente al tabellone luminoso dello stadio) alla società GAMMA s.r.l. che ne curerà la gestione in occasione delle partite dalla stessa svolte all'interno dell'impianto, assumendo l'impegno di rimuovere la pubblicità *“entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento dell'evento sportivo”*.

A fronte dell'affidamento complessivo dello stadio e delle strutture sopra richiamate, nonché della gestione della pubblicità all'interno dello stadio, la società GAMMA s'impegna a corrispondere un canone unitario che *“viene stabilito: - per il campionato di serie A in euro 200.000,00 (...); - per il campionato di serie B in euro 150.000,00 (...)*”. In caso di disputa di partite di coppe europee la società deve inoltre corrispondere al Comune *“un ulteriore canone pari al 2% degli incassi (biglietti e abbonamenti)”*.

Dalle disposizioni della bozza di Convenzione sopra richiamate emerge che attraverso tale atto il Comune diconcede alla società GAMMA la materiale disponibilità dello stadio e delle altre strutture e pertinenze in funzione della realizzazione degli eventi spettacolistici di tipo sportivo espressamente individuati nello schema di Convenzione in argomento.

La società GAMMA gestisce lo stadio e le altre strutture ed impianti oggetto di affidamento per organizzare le partite di calcio, corrispondendo al Comune diun canone che non è stabilito in misura fissa a fronte del godimento del bene di cui trattasi, ma è parametrato alla rilevanza ed alla tipologia dell'evento sportivo realizzato all'interno di detto impianto (campionato di serie A o di serie B e coppe europee).

Da quanto sopra, emerge che lo schema di Convenzione disciplina varie prestazioni che devono essere considerate nel loro complesso, evidenziando che il Comune di,oltre ad affidare lo stadio alla società calcistica cittadina, svolge un'attività di vigilanza, assistenza e gestione preordinata e funzionale alla realizzazione del campionato di calcio.

Peraltro, il Comune consente alla società GAMMA di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo spettacolo

sportivo, attraverso lo svolgimento dell'attività pubblicitaria all'interno dell'impianto e nel corso dell'evento sportivo.

L'attività del Comune istante nell'ambito del rapporto con la società GAMMA assume, quindi, rilevanza sotto il profilo economico, costituendo un'attività commerciale da cui l'ente locale ritrae un canone periodico che, in quanto unitario, viene corrisposto a fronte di tutte le prestazioni rese e delle facoltà riconosciute dal Comune stesso a favore della società calcistica.

Si ritiene, pertanto, in conformità al parere reso dalla Direzione Regionale che il canone versato dalla società GAMMA al Comune dideve essere assoggettato ad IVA con l'aliquota ordinaria e che, in forza dell'alternatività tra l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di registro, la Convenzione che verrà stipulata fra le parti in forza della citata delibera comunale dovrà essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR n. 131 del 1986.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.